

Villasimius s.r.l.

Società in house

SOCIETÀ UNIPERSONALE CON SOCIO UNICO COMUNE DI VILLASIMIUS

Soggetta a controllo, direzione e coordinamento del Comune di Villasimius

Piazza Gramsci, 9 - Villasimius

c.s. € 25.000,00 – P. IVA 03183550924

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ex D.LGS. 231/2001

Villasimius s.r.l.

Società in house

SOCIETÀ UNIPERSONALE CON SOCIO UNICO COMUNE DI VILLASIMIUS

Soggetta a controllo, direzione e coordinamento del Comune di Villasimius

Piazza Gramsci, 9 - Villasimius
c.s. € 25.000,00 – P. IVA 03183550924

Sommario

PARTE GENERALE.....	4
1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	4
1.1 Il D.Lgs. Legislativo n. 231/2001.....	4
1.2 Tipologie di reato previste dal D.Lgs. 231/01.	4
1.3 La tipologia di sanzioni prevista dal D.Lgs. 231/01.	5
1.4 Il presupposto di esclusione della responsabilità della Società: l'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.	6
2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DI VILLASIMIUS SRL	8
2.1 L'Azienda, il modello di governance, l'assetto organizzativo.....	8
2.2 Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello.....	8
2.3 La struttura del Modello	9
2.4 Destinatari del Modello.	9
2.5 Diffusione del Modello.	10
3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	11
3.1 Caratteristiche e requisiti dell'Organismo di Vigilanza.....	11
3.2 Composizione, nomina e durata in carica dell'Organismo di Vigilanza	12
3.3 Funzioni dell'Organismo di Vigilanza.	13
4. IL SISTEMA DISCIPLINARE.....	16
4.1 Principi generali	16
4.2 Misure nei confronti di quadri, impiegati ed operai.....	16
4.3 Violazioni del Modello e relative sanzioni.	17
4.4 Misure nei confronti degli Amministratori.	19
4.5 Misure nei confronti dell'Organo di Vigilanza.	19
4.6 Misure nei confronti dei Fornitori, Clienti, Enti e altri organismi	19
PARTE SPECIALE	20
5. RISCHI CONNESSI ALLE TIPOLOGIE DI REATO.....	20
5.1 INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO	20
5.1.1 Fattispecie di reato	20
5.1.2 Aree di rischio.....	20
5.2 CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ E CORRUZIONE.....	20
5.2.1 Fattispecie di reato	20
5.2.2 Area di rischio.....	22
5.2.3 Misure di controllo e prevenzione.....	23
5.3 DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	24
5.3.1 Fattispecie di reato	24
5.3.2 Aree di rischio.....	27
5.3.3 Misure di controllo e prevenzione.....	27
5.4 DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	28
5.4.1 Fattispecie di reato	28
5.4.2 Aree di rischio.....	28
5.4.3 Misure di controllo e prevenzione.....	28

Villasimius s.r.l.

Società in house

SOCIETÀ UNIPERSONALE CON SOCIO UNICO COMUNE DI VILLASIMIUS

Soggetta a controllo, direzione e coordinamento del Comune di Villasimius

Piazza Gramsci, 9 - Villasimius

c.s. € 25.000,00 – P. IVA 03183550924

5.5 FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO.....	29
5.5.1 Fattispecie di reato	29
5.5.2 Aree di rischio.....	32
5.5.3 Misure di controllo e prevenzione.....	32
5.6 REATI SOCIETARI.....	32
5.6.1 Fattispecie di reato	32
5.6.2 Aree di rischio.....	33
5.6.3 Misure di controllo e prevenzione.....	33
5.7 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI	34
5.7.1 Fattispecie di reato	34
5.7.2 Area di rischio.....	37
5.7.3 Misure di controllo e prevenzione.....	38
5.8 REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE.....	39
5.8.1 Fattispecie di reato.....	39
5.8.2 Aree di rischio	39
5.8.3 Misure di controllo e prevenzione	39
5.9 REATI CONTRO IL PATRIMONIO	40
5.9.1 Fattispecie di reato.....	40
5.9.2 Area di rischio	41
5.9.3 Misure di controllo e prevenzione	41
5.10 ABUSI DI MERCATO.....	42
5.10.1 Fattispecie di reato	42
5.10.2 Area di rischio.....	45
5.11 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	45
5.11.1 Fattispecie di reato	45
5.11.2 Area di rischio.....	46
5.11.3 Misure di controllo e prevenzione.....	46
5.12 REATI AMBIENTALI.....	46
5.12.1 Fattispecie di reato	46
5.12.2 Aree di rischio.....	51
5.12.3 Misure di controllo e prevenzione.....	51
5.13 IMPIEGO DI LAVORATORI IRREGOLARI.....	52
5.13.1 Fattispecie di reato	52
5.13.2 Aree di rischio.....	53
5.13.3 Misure di controllo e prevenzione.....	53

Villasimius s.r.l.

Società in house

SOCIETÀ UNIPERSONALE CON SOCIO UNICO COMUNE DI VILLASIMIUS

Soggetta a controllo, direzione e coordinamento del Comune di Villasimius

Piazza Gramsci, 9 - Villasimius
c.s. € 25.000,00 – P. IVA 03183550924

PARTE GENERALE

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1.1 Il D.Lgs. Legislativo n. 231/2001.

In data 8 giugno 2001 è stato emanato - in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 - il D.Lgs. legislativo 231 (di seguito, il “ d.lgs. 231”), recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”.

Il D.lgs. 231/2001, ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità in sede penale delle società per alcuni reati dolosi commessi o tentati, nell'interesse o a vantaggio delle società stesse, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti “in posizione apicale” o semplicemente “apicali”) e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, comma 1, del d.lgs. 231/2001).

1.2 Tipologie di reato previste dal D.Lgs. 231/01.

Le fattispecie di reato rilevanti per la configurazione della responsabilità amministrativa della società, i cosiddetti ‘reati presupposto’ di detta responsabilità, sono quelli indicati nel documento “Tipologie di reato previste dal D.Lgs. 231/01”, e possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- reati per indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico (art. 24 D.Lgs. 231/2001);
- reati per concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25 D.Lgs. 231/2001);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/2001);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater D.Lgs. 231/2001);
- reati per falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis D.Lgs. 231/2001);

Villasimius s.r.l.

Società in house

SOCIETÀ UNIPERSONALE CON SOCIO UNICO COMUNE DI VILLASIMIUS

Soggetta a controllo, direzione e coordinamento del Comune di Villasimius

Piazza Gramsci, 9 - Villasimius

c.s. € 25.000,00 – P. IVA 03183550924

- reati societari (art. 25 ter D.Lgs. 231/2001);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis D.Lgs. 231/2001);
- reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies D.Lgs. 231/2001) ;
- Reati contro il patrimonio (art. 25 octies D.Lgs. 231/2001) ;
- Abusi di mercato (art. 25 sexies D.Lgs. 231/2001) ;
- Delitti in materia di violazione del diritto di autore (art. 25 novies D.Lgs. 231/2001) ;
- Reati ambientali (art. 25 undecies D.Lgs. 231/2001) ;
- Impiego lavoratori irregolari (art. 25 duodecies D.Lgs. 231/2001)

1.3 La tipologia di sanzioni prevista dal D.Lgs. 231/01.

Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono le seguenti:

- sanzioni pecuniarie (artt. da 10 a 12);
- sanzioni interdittive (artt. da 13 a 17);
- confisca (art. 19);
- pubblicazione della sentenza (art. 18).

Dal punto di vista generale, è opportuno precisare che l'accertamento della responsabilità della Società, nonché la determinazione dell'ammontare della sanzione, sono attribuiti al Giudice penale competente per il procedimento relativo ai reati dai quali dipende la qualificazione e quantificazione della responsabilità amministrativa.

Le *sanzioni pecuniarie* trovano regolamentazione negli artt. 10, 11 e 12 del D.Lgs. 231/01 e si applicano in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità della Società.

Le *sanzioni interdittive*, individuate dal comma II dell'art. 9 del D.Lgs. 231/01, si applicano in aggiunta alle sanzioni pecuniarie e si distinguono come segue:

- l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Villasimius s.r.l.

Società in house

SOCIETÀ UNIPERSONALE CON SOCIO UNICO COMUNE DI VILLASIMIUS

Soggetta a controllo, direzione e coordinamento del Comune di Villasimius

Piazza Gramsci, 9 - Villasimius

c.s. € 25.000,00 – P. IVA 03183550924

Le sanzioni interdittive si applicano esclusivamente nei casi espressamente previsti dal legislatore purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- la Società ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso:
 - da un soggetto in posizione apicale;
 - da un soggetto subordinato, qualora la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti contestati alla Società.

Le sanzioni interdittive sono normalmente temporanee, ma possono eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi.

La *confisca* del prezzo o del prodotto del reato è una sanzione obbligatoria che consegue alla eventuale sentenza di condanna (art. 19).

La *pubblicazione della sentenza di condanna* è infine una sanzione eventuale e presuppone l'applicazione di una sanzione interdittiva (art. 18).

1.4 Il presupposto di esclusione della responsabilità della Società: l'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Il D.Lgs. 231/01, agli artt. 6 e 7, prevede una forma di esonero dalla responsabilità qualora la Società dimostri:

- di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, '*modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione dei reati*' considerati;
- di avere istituito un *Organismo di Vigilanza* e controllo interno, dotato di autonomi poteri, con il compito di vigilare sul funzionamento e osservanza dei Modelli nonché di curarne l'aggiornamento;
- l'autore del reato abbia agito eludendo fraudolentemente il Modello di organizzazione della Società;
- l'Organismo di controllo non sia colpevole di omessa o insufficiente vigilanza in merito all'attuazione ed all'osservanza del Modello di organizzazione adottato dall'ente.

Il D.Lgs. 231/01 disciplina analiticamente la natura e le caratteristiche del Modello di organizzazione, indicando i seguenti principi di ordine generale, parametrati in funzione dei differenti soggetti che potrebbero commettere un reato (art. 6, 2° comma):

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

Villasimius s.r.l.

Società in house

SOCIETÀ UNIPERSONALE CON SOCIO UNICO COMUNE DI VILLASIMIUS

Soggetta a controllo, direzione e coordinamento del Comune di Villasimius

Piazza Gramsci, 9 - Villasimius

c.s. € 25.000,00 – P. IVA 03183550924

- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società, in relazione ai reati da prevenire, nonché obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli (OdV);
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello.

Per i reati commessi da soggetti in posizione subordinata (art. 7), la Società sarà ritenuta responsabile se la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Anche in questo caso, l'adozione e l'efficace attuazione preventiva del Modello comporta l'esclusione della responsabilità della Società.

In tal modo il Modello dovrà prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, sia a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio. L'efficace attuazione del Modello sarà tale quando sia prevista:

- una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione o normativi;
- l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Villasimius s.r.l.

Società in house

SOCIETÀ UNIPERSONALE CON SOCIO UNICO COMUNE DI VILLASIMIUS

Soggetta a controllo, direzione e coordinamento del Comune di Villasimius

Piazza Gramsci, 9 - Villasimius

c.s. € 25.000,00 – P. IVA 03183550924

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DI VILLASIMIUS SRL

2.1 L'Azienda, il modello di governance, l'assetto organizzativo.

Per quanto riguarda l'azienda, il modello di governance e l'assetto organizzativo, si rimanda a quanto esposto nel piano, considerato che tale documento rappresenta un allegato dello stesso.

2.2 Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello.

Scopo del Modello istituito dalla Villasimius Srl è la costruzione di un sistema strutturato e organico di procedure, strumenti normativi e attività di controllo, volto principalmente a prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01.

La Società intende affermare e diffondere una cultura improntata:

- alla legalità, poiché nessun comportamento illecito, sia pur realizzato nell'interesse o a vantaggio dell'impresa, può ritenersi in linea con la politica adottata dalla Società;
- al controllo, che deve governare tutte le fasi decisionali e operative dell'attività sociale, nella piena consapevolezza dei rischi derivanti dalla possibile commissione di reati.

Il raggiungimento delle predette finalità si concretizza in un sistema coerente di principi, procedure organizzative, gestionali e di controllo e disposizioni che danno vita al Modello che la Società ha predisposto e adottato. Tale Modello ha come obiettivi quelli di:

- sensibilizzare i Destinatari richiedendo loro, nei limiti delle attività svolte nell'interesse della Società, di adottare comportamenti corretti e trasparenti, in linea con i valori etici a cui la stessa si ispira nel perseguimento del proprio oggetto sociale e tali da prevenire il rischio di commissione degli illeciti contemplati nel Decreto;
- determinare nei predetti soggetti la consapevolezza di potere incorrere, in caso di violazione delle disposizioni impartite dalla Società, in conseguenze disciplinari e/o contrattuali, oltre che in sanzioni penali e amministrative comminabili nei loro confronti;
- istituire e/o rafforzare controlli che consentano alla Società di prevenire o di reagire tempestivamente per impedire la commissione di illeciti da parte dei soggetti apicali e delle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei primi che comportino la responsabilità amministrativa della Società;

Villasimius s.r.l.

Società in house

SOCIETÀ UNIPERSONALE CON SOCIO UNICO COMUNE DI VILLASIMIUS

Soggetta a controllo, direzione e coordinamento del Comune di Villasimius

Piazza Gramsci, 9 - Villasimius

c.s. € 25.000,00 – P. IVA 03183550924

- consentire alla Società, grazie a una azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente, al fine di prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi e sanzionare i comportamenti contrari al proprio Modello;
- migliorare l'efficacia e la trasparenza nella gestione delle attività aziendali;
- determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore dell'illecito che la commissione di un eventuale illecito è fortemente condannata e contraria, oltre che alle disposizioni di legge, sia ai principi etici ai quali la Società intende attenersi sia agli stessi interessi della Società anche quando apparentemente potrebbe trarne un vantaggio.

2.3 La struttura del Modello

Il presente Modello è costituito da una 'Parte Generale', contenente i principi e le regole di carattere generale aventi rilevanza in merito alle tematiche disciplinate dal D.Lgs. 231/2001, e da una 'Parte Speciale' nella quale viene analizzata la procedura di controllo e vigilanza da adottare per le diverse categorie di reato contemplate nel D.Lgs. 231/2001, astrattamente ipotizzabili nei confronti della Società in ragione dell'attività da questa svolta.

2.4 Destinatari del Modello.

Le regole contenute nel presente Modello si rivolgono a tutti i soggetti che intrattengono rapporti con la società, ed in particolare:

- al socio unico della Villasimius Srl il quale esercita il controllo e la gestione della società stessa;
- al personale e collaboratori;
- agli organi di controllo;
- ai fornitori di beni e servizi;
- a tutti i clienti, enti e organismi pubblici e privati coinvolti direttamente o indirettamente dalle attività della società.

I soggetti sopra indicati sono definiti collettivamente i 'Destinatari'.

Il Modello ed i contenuti dello stesso sono comunicati ai Destinatari con modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza, secondo quanto indicato al successivo paragrafo. Pertanto, i Destinatari del Modello sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di correttezza e diligenza derivanti dal rapporto giuridico da essi instaurato con la Società.

Villasimius s.r.l.

Società in house

SOCIETÀ UNIPERSONALE CON SOCIO UNICO COMUNE DI VILLASIMIUS

Soggetta a controllo, direzione e coordinamento del Comune di Villasimius

Piazza Gramsci, 9 - Villasimius
c.s. € 25.000,00 – P. IVA 03183550924

2.5 Diffusione del Modello.

Ai fini dell'efficacia del presente Modello l'obiettivo principale di Villasimius Srl è quello di garantire una corretta conoscenza delle regole di condotta ivi contenute. Il livello di conoscenza è realizzato con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle Attività Sensibili.

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutto il personale presente in azienda al momento della sua adozione.

Relativamente ai Fornitori, ai clienti, enti e organismi pubblici e privati coinvolti direttamente o indirettamente dalle attività della società gli stessi devono essere informati al momento della stipula del relativo contratto, anche attraverso la previsione di specifiche clausole contrattuali ovvero allegandolo allo stesso.

Villasimius s.r.l.

Società in house

SOCIETÀ UNIPERSONALE CON SOCIO UNICO COMUNE DI VILLASIMIUS

Soggetta a controllo, direzione e coordinamento del Comune di Villasimius

Piazza Gramsci, 9 - Villasimius

c.s. € 25.000,00 – P. IVA 03183550924

3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 Caratteristiche e requisiti dell'Organismo di Vigilanza.

Ai sensi dell'art. 6, lett. b), D.Lgs. 231/2001, il compito di vigilare sul funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento del Modello è affidato ad un organismo della Società, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Autonomia e indipendenza.

Il requisito di autonomia e indipendenza presuppone che l'OdV risponda, nello svolgimento di questa sua funzione, solo al massimo vertice gerarchico (nel caso della Villasimius srl, l'Amministratore Unico).

L'indipendenza, infine, presuppone che l'OdV non si trovi in una posizione, neppure potenziale di conflitto d'interessi con la Società, ne siano titolari all'interno della stessa di funzioni con poteri di tipo esecutivo.

Onorabilità e cause di ineleggibilità.

Non possono essere eletti membri dell'OdV e, se lo sono, decadono necessariamente ed automaticamente dalla carica:

- coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 codice civile, ovverosia gli inabilitati, interdetti, falliti o condannati ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da uffici pubblici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (legge sulle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) o della legge 31 maggio 1965, n. 575 (legge contro la mafia);
- coloro che sono stati condannati a seguito di sentenza ancorché non ancora definitiva, o emessa ex artt. 444 e ss. codice procedura penale o anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile (Disposizioni penali in materia di società e consorzi) e nel Regio D.Lgs. 16 marzo 1942, n. 267, e sue successive modifiche od integrazioni (disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);

Villasimius s.r.l.

Società in house

SOCIETÀ UNIPERSONALE CON SOCIO UNICO COMUNE DI VILLASIMIUS

Soggetta a controllo, direzione e coordinamento del Comune di Villasimius

Piazza Gramsci, 9 - Villasimius
c.s. € 25.000,00 – P. IVA 03183550924

- per un delitto contro la pubblica amministrazione, o alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; per uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal D.Lgs. 231/01, fatto salvo il caso di sentenze emesse ex artt. 444 e ss. codice procedura penale comportanti l'applicazione di sole sanzioni pecuniarie di importo non superiore a €. 1.500,00;
- coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187 quater TUF (D.Lgs. n. 58/1998).

Comprovata professionalità, capacità specifiche in tema di attività ispettiva e di consulenza.

L'OdV deve possedere, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite alla sua indipendenza, ne garantiscono l'obiettività di giudizio.

Continuità d'azione.

L'OdV svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza in merito alla corretta applicazione del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine. Costituisce quindi una struttura interna alla società, in modo da garantire la dovuta continuità nell'attività di vigilanza.

3.2 Composizione, nomina e durata in carica dell'Organismo di Vigilanza.

Le decisioni relative alla individuazione e nomina dei componenti sono demandate all'Amministratore Unico della Villasimius Srl mediante apposita delibera nella quale sono contenute le motivazioni delle scelte operate in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel presente capitolo. In considerazione dei compiti e delle funzioni di vigilanza e salvaguardia del Modello assegnati, l'OdV della Società è di tipo monocratico. E' altresì stabilito che all'OdV è ammessa la partecipazione sia di soggetti esterni che interni alla Società.

Nella Villasimius Srl l'incarico di OdV è affidato al Revisore/Sindaco Unico, per un periodo coincidente con la funzione di revisione. Alla scadenza dell'incarico, l'OdV potrà continuare a

Villasimius s.r.l.

Società in house

SOCIETÀ UNIPERSONALE CON SOCIO UNICO COMUNE DI VILLASIMIUS

Soggetta a controllo, direzione e coordinamento del Comune di Villasimius

Piazza Gramsci, 9 - Villasimius
c.s. € 25.000,00 – P. IVA 03183550924

svolgere le proprie funzioni e ad esercitare i poteri di propria competenza, come in seguito meglio specificati, sino alla nomina dei nuovi componenti da parte dell'Amministratore Unico.

Al fine di garantire i requisiti di indipendenza e di autonomia, dal momento della nomina e per tutta la durata della carica, i componenti dell'OdV:

- devono avere e mantenere i requisiti di onorabilità;
- non devono intrattenere significativi rapporti d'affari con la Società, con società da essa controllate o ad essa collegate, né intrattenere significativi rapporti di affari con l'Amministratore;
- non devono avere rapporti con o far parte del nucleo familiare dell'Amministratore;
- non devono risultare titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni nel capitale della Società.

L'OdV è tenuto a comunicare immediatamente all'Amministratore della Società l'insorgere di eventuali condizioni ostative alla propria autonomia e indipendenza.

Tutte le circostanze sopra individuate rappresentano ipotesi di incompatibilità con la carica di membro dell'OdV e, qualora manifestate successivamente alla nomina, comportano la decadenza automatica dall'incarico così come la sopravvenuta incapacità e la morte.

Fatte salve le ipotesi di decadenza automatica, l'OdV non può essere revocato se non per giusta causa.

3.3 Funzioni dell'Organismo di Vigilanza.

L'effettiva capacità del Modello di prevenire gli illeciti di cui al D.Lgs. 231/01 è monitorata dall'OdV attraverso specifiche attività di vigilanza incentrate:

- sull'osservanza del Modello da parte dei Dipendenti, degli Organi Sociali, Fornitori, dei clienti, enti e organismi pubblici e privati coinvolti direttamente o indirettamente dalle attività della società;
- sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

In particolare, all'Organismo di Vigilanza sono affidati, per l'espletamento e l'esercizio delle proprie funzioni, i seguenti compiti e poteri:

Villasimius s.r.l.

Società in house

SOCIETÀ UNIPERSONALE CON SOCIO UNICO COMUNE DI VILLASIMIUS

Soggetta a controllo, direzione e coordinamento del Comune di Villasimius

Piazza Gramsci, 9 - Villasimius
c.s. € 25.000,00 – P. IVA 03183550924

- verificare l'adeguatezza del Modello sia rispetto alla prevenzione della commissione dei reati richiamati dal d.lgs. 231/2001 sia con riferimento alla capacità di far emergere il concretizzarsi di eventuali comportamenti illeciti;
- verificare l'efficienza e l'efficacia del Modello anche in termini di rispondenza tra le modalità operative adottate in concreto e le procedure formalmente previste dal Modello stesso;
- verificare il mantenimento nel tempo dei requisiti di efficienza ed efficacia del Modello;
- svolgere, anche attraverso le funzioni aziendali, periodica attività ispettiva e di controllo, di carattere continuativo e a sorpresa, in considerazione dei vari settori di intervento o delle tipologie di attività e dei loro punti critici al fine di verificare l'efficienza e l'efficacia del Modello;
- curare, sviluppare e promuovere il costante aggiornamento del Modello, formulando, ove necessario, all'Amministratore le proposte per eventuali aggiornamenti e adeguamenti da realizzarsi mediante modifiche e/o integrazioni;
- monitorare il periodico aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle Attività Sensibili;
- segnalare tempestivamente all'Amministratore, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- curare i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso l'Amministratore;
- fornire chiarimenti in merito al significato e alla applicazione delle previsioni contenute nel Modello;
- predisporre un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del d.lgs. 231/2001 garantendo la tutela e la riservatezza del segnalante;

3.4 Flussi informativi verso l'OdV: informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie.

L'OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei soggetti coinvolti nella Società in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Villasimius Srl ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Villasimius s.r.l.

Società in house

SOCIETÀ UNIPERSONALE CON SOCIO UNICO COMUNE DI VILLASIMIUS

Soggetta a controllo, direzione e coordinamento del Comune di Villasimius

Piazza Gramsci, 9 - Villasimius
c.s. € 25.000,00 – P. IVA 03183550924

Tutte le segnalazioni all'OdV devono esser effettuate in forma scritta anche tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica che sarà indicato a tutti i destinatari del Modello.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute e adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna.

In ogni caso, la Villasimius Srl garantisce ai segnalanti da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed assicura la massima riservatezza circa la loro identità, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

In ogni caso, qualora non siano rispettati gli obblighi informativi di cui al presente paragrafo, all'interessato sarà irrogata una sanzione disciplinare che varierà a seconda della gravità dell'inottemperanza agli obblighi sopra menzionati e che sarà comminata secondo le regole indicate nel presente Modello.

3.5 Attività di report dell'OdV

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità.

L'OdV comunica direttamente all'Amministratore Unico un rapporto scritto nel quale viene esposta l'analisi sintetica di tutta l'attività svolta nel corso dell'anno (indicando in particolare i controlli effettuati e l'esito degli stessi, le verifiche specifiche effettuate e l'esito delle stesse, l'eventuale aggiornamento della mappatura delle Attività Sensibili, ecc.) e le criticità riscontrate sul Modello.

L'Amministratore ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV; a sua volta, l'OdV ha la facoltà di convocare l'Amministratore per motivi urgenti inerenti l'esercizio delle proprie funzioni.

3.6 Obblighi di riservatezza.

L'OdV deve assicurare la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso, in particolare se relative a segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello.

L'OdV si astiene, altresì, dall'utilizzare informazioni riservate per fini diversi da quelli di cui al presente Modello e, comunque, per scopi non conformi alle funzioni proprie di un organismo di

Villasimius s.r.l.

Società in house

SOCIETÀ UNIPERSONALE CON SOCIO UNICO COMUNE DI VILLASIMIUS

Soggetta a controllo, direzione e coordinamento del Comune di Villasimius

Piazza Gramsci, 9 - Villasimius

c.s. € 25.000,00 – P. IVA 03183550924

vigilanza, fatto salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione preventivamente ricevuta. L'inosservanza di tali obblighi costituisce giusta causa di revoca della carica.

3.7 Raccolta e conservazione delle informazioni.

Ogni informazione raccolta e ogni report ricevuto o preparato dall'OdV deve essere conservato per 10 anni in un apposito archivio tenuto dall'OdV in formato cartaceo e/o elettronico.

4. IL SISTEMA DISCIPLINARE

4.1 Principi generali.

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del d.lgs. n. 231/2001 indicano, quale condizione per un'efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

Le sanzioni previste saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello a prescindere dalla commissione di un reato e dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria.

L'Organismo di Vigilanza, ricevuta la segnalazione e svolti gli opportuni accertamenti, comunica la propria valutazione all'Amministratore, che si pronuncerà in merito all'eventuale adozione e/o modifica delle misure proposte.

4.2 Misure nei confronti di quadri, impiegati ed operai.

La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello da parte dei dipendenti costituisce sempre illecito disciplinare.

La Società chiede ai propri dipendenti di segnalare le eventuali violazioni. La società valuta in senso positivo il contributo prestato, anche qualora il soggetto che ha effettuato la segnalazione abbia contribuito a tale violazione.

Quanto alla tipologia di sanzioni irrogabili, nel caso di rapporto di lavoro subordinato, qualsiasi provvedimento sanzionatorio deve rispettare le procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, caratterizzato, oltre che dal principio di tipicità delle violazioni, anche dal principio di tipicità delle sanzioni.

Villasimius s.r.l.

Società in house

SOCIETÀ UNIPERSONALE CON SOCIO UNICO COMUNE DI VILLASIMIUS

Soggetta a controllo, direzione e coordinamento del Comune di Villasimius

Piazza Gramsci, 9 - Villasimius

c.s. € 25.000,00 – P. IVA 03183550924

4.3 Violazioni del Modello e relative sanzioni.

Fermi restando gli obblighi per il datore di lavoro stabiliti nello statuto dei lavoratori e nel CCNL applicato, i comportamenti sanzionabili sono i seguenti:

- violazione di procedure interne previste o richiamate dal presente modello come, ad esempio, non osservanza delle procedure prescritte, omissione di comunicazioni all'OdV in merito a informazioni prescritte, omissione di controlli, ecc., oppure, adozione, nell'espletamento di attività connesse ai processi sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello o alle procedure ivi richiamate;
- violazione di procedure interne previste o richiamate dal presente modello o adozione, nell'espletamento di attività connesse ai processi sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del modello o alle procedure ivi richiamate che esponano la società ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati;

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni saranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del Dipendente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità del suo comportamento nonché alla gravità del medesimo, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001, a seguito della condotta censurata e comunque nei limiti imposti dal CCNL e dalle norme speciali in materia di sanzioni disciplinari.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'OdV.

Fermi restando gli obblighi in capo a Villasimius Srl derivanti dallo Statuto dei Lavoratori, i comportamenti che costituiscono violazione del modello, corredate dalle relative sanzioni, sono i seguenti:

- 1) Incorre nel provvedimento di *'richiamo verbale'* il lavoratore che violi una delle procedure interne o dei protocolli previsti nel modello, come ad esempio non esaustivo, la mancata osservanza delle procedure prescritte, l'omissione di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, l'omissione di svolgere controlli, ecc., l'adozione, nell'espletamento di attività nei processi sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello stesso. Tali comportamenti costituiscono una mancata osservanza delle disposizioni impartite da Villasimius Srl.
- 2) Incorre nel provvedimento di *'ammonizione scritta'* il lavoratore che sia recidivo nel violare le procedure previste dal modello o nell'adottare, nell'espletamento di attività comprese nei processi sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello. Tali

Villasimius s.r.l.

Società in house

SOCIETÀ UNIPERSONALE CON SOCIO UNICO COMUNE DI VILLASIMIUS

Soggetta a controllo, direzione e coordinamento del Comune di Villasimius

Piazza Gramsci, 9 - Villasimius

c.s. € 25.000,00 – P. IVA 03183550924

comportamenti costituiscono una ripetuta mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società.

- 3) Incorre nel provvedimento della '*multa*', non superiore all'importo di 3 ore della normale retribuzione, il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, o adottando nell'espletamento di attività nei Processi Sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, esponga l'integrità dei beni aziendali ad una situazione di oggettivo pericolo. Tali comportamenti, posti in essere con la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società, determinano una situazione di pericolo per l'integrità dei beni della Società e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa.
- 4) Incorre nel provvedimento della '*sospensione*' dal servizio e dal trattamento retributivo per un periodo non superiore a 3 giorni il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, o adottando nell'espletamento di attività nei processi sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello, arrechi danno alla Società compiendo atti contrari all'interesse della stessa, ovvero il lavoratore che sia recidivo oltre la terza volta nell'anno solare nelle mancanze di cui ai punti 1, 2 e 3. Tali comportamenti, posti in essere per la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società, determinano un danno ai beni della Società e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa.
- 5) Incorre nel provvedimento del '*licenziamento con preavviso*' (con diritto del datore di lavoro all'esonero immediato dalla attività lavorativa provvedendo alla liquidazione dei relativi emolumenti) il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nei Processi Sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal D.Lgs. 231/2001. Tale comportamento costituisce una grave inosservanza delle disposizioni impartite dalla Società e/o una grave violazione dell'obbligo del lavoratore di cooperare alla prosperità della Società.
- 6) Incorre nel provvedimento del '*licenziamento senza preavviso*' il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nei processi sensibili un comportamento in violazione alle prescrizioni del modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001, nonché il lavoratore che sia recidivo oltre la terza volta nell'anno solare nelle mancanze di cui al punto 4. Tale comportamento fa venire meno radicalmente la fiducia della Società nei confronti del lavoratore, costituendo un grave nocumento morale c/o materiale per l'azienda.

Villasimius s.r.l.

Società in house

SOCIETÀ UNIPERSONALE CON SOCIO UNICO COMUNE DI VILLASIMIUS

Soggetta a controllo, direzione e coordinamento del Comune di Villasimius

Piazza Gramsci, 9 - Villasimius

c.s. € 25.000,00 – P. IVA 03183550924

4.4 Misure nei confronti degli Amministratori.

In caso di violazione del modello da parte dell'Amministratore Unico l'OdV, informa il Socio Unico della Società affinché prendano gli opportuni provvedimenti. Tali provvedimenti possono consistere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella revoca delle deleghe o della carica.

4.5 Misure nei confronti dell'Organo di Vigilanza.

In caso di violazione del presente modello dall'O.d.V., l'Amministratore prenderà opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico e la conseguente di un nuovo Odv.

4.6 Misure nei confronti dei Fornitori, Clienti, Enti e altri organismi

Ogni violazione delle regole del presente modello da parte dei Fornitori, dei clienti, degli enti e degli organismi pubblici e privati coinvolti direttamente o indirettamente con la società, sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che saranno inserite nei relativi contratti.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte dell'autorità giudiziaria delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001.

Villasimius s.r.l.

Società in house

SOCIETÀ UNIPERSONALE CON SOCIO UNICO COMUNE DI VILLASIMIUS

Soggetta a controllo, direzione e coordinamento del Comune di Villasimius

Piazza Gramsci, 9 - Villasimius

c.s. € 25.000,00 – P. IVA 03183550924

PARTE SPECIALE

5. RISCHI CONNESSI ALLE TIPOLOGIE DI REATO

5.1 INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO

5.1.1 Fattispecie di reato

L'art. 24 del D.Lgs. 231/2001 indica i seguenti reati sanzionati dal codice penale in materia di Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico: Malversazioni a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.), Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.), Truffa (art. 640 c.p.), Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), Frode informatica (art. 640 ter c.p.)

5.1.2 Aree di rischio

Poiché la Villasimius Srl non si occupa di nessuna delle suddette attività (erogazioni pubbliche come contributi, finanziamenti, mutui agevolati, etc.), non si rilevano aree di rischio legate alla responsabilità amministrativa dell'Ente.

5.2 CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ E CORRUZIONE

5.2.1 Fattispecie di reato

ConcuSSIONE (art. 317 c.p.)

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.

Tale forma di reato potrebbe configurarsi, nell'ambito di applicazione del Decreto, nell'ipotesi in cui un dipendente concorra nel reato del pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che da tale comportamento ne derivi, in qualche modo, un vantaggio per la Società).

Villasimius s.r.l.

Società in house

SOCIETÀ UNIPERSONALE CON SOCIO UNICO COMUNE DI VILLASIMIUS

Soggetta a controllo, direzione e coordinamento del Comune di Villasimius

Piazza Gramsci, 9 - Villasimius

c.s. € 25.000,00 – P. IVA 03183550924

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni”.

Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)

“Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”.

Istigazione alla corruzione (art. 322, co. 1-3 c.p.)

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

Villasimius s.r.l.

Società in house

SOCIETÀ UNIPERSONALE CON SOCIO UNICO COMUNE DI VILLASIMIUS

Soggetta a controllo, direzione e coordinamento del Comune di Villasimius

Piazza Gramsci, 9 - Villasimius

c.s. € 25.000,00 – P. IVA 03183550924

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319”.

Legge n. 190 del 6 novembre 2012

La legge n. 190 del 6 novembre 2012 (“*disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione ha riformato*”) entrata in vigore il 28 novembre 2012, ha riformato il sistema dei delitti di corruzione, riscrivendo alcuni elementi integrativi delle fattispecie, e rimodulando le pene in ragione della diversa gravità dei nuovi fatti previsti.

Si evidenziano pertanto le novità più rilevanti della nuova disciplina:

- reati di concussione e di induzione indebita a dare o promettere utilità: prima della legge n. 190/2012 il delitto di concussione poteva essere indifferentemente commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio. Dopo la L. 190/2012, tale reato è realizzabile esclusivamente dal pubblico ufficiale.

L’originaria fattispecie incriminatrice della concussione è stata però “suddivisa” in due distinte ipotesi di reato (art. 317 e art. 319-quater c. p.), differenziate in relazione alle diverse modalità della condotta tipica (costrizione nel caso dell’art. 317 c. p., e induzione nel caso dell’art. 319-quater c. p.).

- Per quanto attiene al reato di corruzione: con la modifica dell’art. 318 c. p., il legislatore ha stabilito che la corruzione c.d “impropria” sussiste anche quando il pubblico funzionario venga illecitamente “remunerato” con generico riferimento all’esercizio della sua funzione o dei suoi poteri (c.d. pubblico funzionario “a libro paga”), senza la necessità di individuare gli specifici atti di ufficio che egli avrebbe compiuto a favore del privato.

5.2.2 Area di rischio

Le aree di rischio diretto sono tutte quelle in cui la Società intrattiene usualmente o comunque può intrattenere rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Sono a potenziale rischio tutti i dipendenti della Villasimius Srl che hanno un rapporto diretto con l’amministrazione pubblica.

Villasimius s.r.l.

Società in house

SOCIETÀ UNIPERSONALE CON SOCIO UNICO COMUNE DI VILLASIMIUS

Soggetta a controllo, direzione e coordinamento del Comune di Villasimius

Piazza Gramsci, 9 - Villasimius

c.s. € 25.000,00 – P. IVA 03183550924

5.2.3 Misure di controllo e prevenzione

Le specifiche misure di prevenzione previste sono:

- distribuzione del Codice di Comportamento a tutti i dipendenti e agli organi sociali, e con la sua pubblicazione sul sito Internet della Società, al fine della sua applicazione;
- manifestazione della ferma intenzione di applicare le sanzioni, in caso di inosservanze;
- implementazione dell'attività ispettiva dell'Organismo di Vigilanza;
- controlli specifici sull'osservanza delle normative interne concernenti l'utilizzo e la rendicontazione di disponibilità finanziarie (rimborsi spese, pagamenti) e la documentazione dei costi indicati a bilancio;
- controlli specifici sulle operazioni che possono consentire forme di raccolta di disponibilità finanziarie (acquisti/cessioni di partecipazioni; investimenti/disinvestimenti di attività finanziarie; cessioni e transazioni di crediti; svalutazioni di beni patrimoniali successivamente ceduti; ecc.);
- tracciabilità di ogni operazione che può generare ricavi per la Società.

5.3 DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

5.3.1 Fattispecie di reato

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni .

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori .

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più .

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma 2.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma”.

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.)

“Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni .

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne

deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)

“Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma”.

Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

“ Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni .

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta .

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo .

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena previsti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo”.

Associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90)

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occulte o tenute in luogo di deposito. 5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione e' costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla meta' a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Nei confronti del condannato e' ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non e' possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Quando in leggi e decreti e' richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo”.

5.3.2 Aree di rischio

La possibilità di infiltrazioni di stampo mafioso o di cooperazioni con realtà di tipo criminale-associativo o mafioso, possono ravvisarsi principalmente nella contrattazione tra la Società ed i soggetti terzi, sia nell’ambito della stipula di convenzioni, sia nell’ambito della fornitura di beni e servizi.

5.3.3 Misure di controllo e prevenzione

E’ fatto obbligo di operare nell’ambito della normativa vigente, compresa tutta la normativa interna alla Villasimius Srl, con stretta osservanza del codice di comportamento e dovere di aggiornarsi sull’evoluzione normativa.

E’ fatto obbligo di ispirarsi a criteri di trasparenza nell’esercizio di tutte le attività economiche e professionali della Società, prestando massima attenzione ai soggetti terzi che intrattengono rapporti di qualsiasi tipo con la Società.

E’ fatto obbligo di stretta osservanza delle procedure interne della Villasimius Srl, con particolare riferimento a quelle relative alla stipula di convenzioni ed alla fornitura di beni e servizi.

Riguardo ai soggetti terzi, ogni con la quale Villasimius Srl intrattiene rapporti di natura economica o finanziaria o professionale, prima della ricezione del finanziamento o prima della creazione del rapporto di tipo economico o finanziario o professionale, deve esibire e depositare presso Villasimius Srl il certificato antimafia.

5.4 DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

5.4.1 Fattispecie di reato

L'articolo 25-quater del D.Lgs. 231/2001 non indica specificatamente i reati per i quali è prevista la responsabilità dell'ente. Viene posto un richiamo ai “delitti previsti dal codice penale e dalle leggi speciali” e ai delitti posti in essere in violazione di quanto stabilito dall'art. 2 della Convenzione di New York il 9 dicembre 1999.

Tuttavia, dal codice penale si richiamano: l'art. 270 c.p. (Associazioni sovversive, che punisce chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni con finalità sovversiva), l'art. 270-bis c.p. (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, che punisce chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con fini di eversione dell'ordine democratico) e l'art. 270-ter c.p. (Assistenza agli associati).

I reati rientranti nell'ambito di applicazione della Convenzione di New York sono invece quelli diretti a fornire, direttamente o indirettamente, ma comunque volontariamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo. L'ente che fornisce i fondi o che comunque collabora nel loro reperimento deve essere a conoscenza dell'utilizzo che di questo denaro verrà successivamente fatto.

5.4.2 Aree di rischio

Tenendo conto che la Villasimius Srl, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 dello Statuto, la Società “*ha per oggetto lo svolgimento di più attività [...] affidate direttamente dal Socio unico in virtù del rapporto in house e riguardanti la gestione di servizi a rilevanza economica e non, e/o l'erogazione di servizi strumentali relativi ad attività tecniche, manutentive, ambientali e turistiche strettamente necessarie al Socio per perseguire le proprie finalità istituzionali*”, il rischio connesso ai reati sopra esposti può essere reputato piuttosto remoto.

5.4.3 Misure di controllo e prevenzione

Stante la valutazione di rischio limitato, la società non ritiene di attivare particolari misure, se non la raccomandazione di scrupolosa osservanza delle prescrizioni del Codice di Comportamento e di osservanza delle procedure di attività, che non prevedono eccezioni allo

svolgimento delle attività istituzionali o in convenzione con la Pubblica Amministrazione.

5.5 FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

29

5.5.1 Fattispecie di reato

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

“È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da 516 euro a 3.098 euro:

- 1) chiunque contraffaccia monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;*
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;*
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;*
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate .*

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni l.

La pena e' ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso e' determinato”.

Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

“Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro”.

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato ,

acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà”.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

“Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro”.

Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

“Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato , o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali”.

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

“Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo , ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 309 euro a 1.032 euro l”.

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

“Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete , di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro 1.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione”.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

“Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 516 euro.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo”.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

“Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi,

nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

5.5.2 Aree di rischio

L'area principalmente a rischio è quella “Servizi svolti sul territorio”.

5.5.3 Misure di controllo e prevenzione

Le misure di prevenzione sono:

- Rispetto del Codice di Comportamento;
- Utilizzo di sistemi di pagamento automatizzati o comunque tracciabili elettronicamente
- Sistemi di verifica delle banconote

5.6 REATI SOCIETARI

5.6.1 Fattispecie di reato

I reati previsti dall'art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001 in materia di reati societari fanno riferimento a: False comunicazioni sociali (Art. 2621 c.c.), False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (Art. 2622 c.c.), Impedito controllo (Art. 2625 c.c.), Indebita restituzione dei conferimenti (Art. 2626 c.c.), Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (Art. 2627 c.c.), Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (Art. 2628 c.c.), Operazioni in pregiudizio dei creditori (Art. 2629 c.c.), Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (Art. 2629-bis c.c.), Formazione fittizia del capitale (Art. 2632), Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (Art. 2633 c.c.), Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.), Istigazione alla corruzione tra privati (Art. 2635 bis c.c.), Illecita influenza sull'assemblea (Art. 2636 c.c.), Aggiotaggio (Art.

2637 c.c.), Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (Art. 2638 c.c.).

5.6.2 Aree di rischio

Ai fini della commissione dei reati societari ritenuti rilevanti con riferimento alla realtà operativa di Villasimius Srl, si individuano le seguenti attività a rischio di commissione di reato:

- formazione del bilancio e delle situazioni infrannuali;
- tenuta della contabilità;
- gestione dei rapporti con i soci e il Collegio Sindacale;
- ripartizione degli utili;
- rapporti commerciali con clienti o potenziali clienti privati.

5.6.3 Misure di controllo e prevenzione

Le specifiche misure di controllo e di prevenzione previste sono:

- Previsione di un sistema sanzionatorio interno alla Villasimius Srl e applicazione delle sanzioni, in caso di inosservanze;
- Previsione di un programma d'informazione del personale Villasimius Srl interessato su reati e illeciti amministrativi in materia societaria;
- Previsione di specifiche procedure autorizzative per operazioni esposte a situazioni di conflitto d'interesse, con previsione eventuale dell'astensione dal voto o dell'esclusione dalla decisione del soggetto in conflitto;
- Distribuzione del Codice di Comportamento a tutti i dipendenti e agli organi sociali, e con la sua pubblicazione sul sito Internet della Società, al fine della sua applicazione;
- Implementazione dell'attività ispettiva del Sindaco/Revisore/Organismo di Vigilanza;
- Tracciabilità di ogni operazione che genera una registrazione contabile.

5.7 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

5.7.1 Fattispecie di reato

Documenti informatici (Art. 491 bis c.p.)

“Se alcune delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del Capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici”.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615 ter c.p.)

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti .*

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni .

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio”.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici (Art. 615 quater)

“Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5.164 euro.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164 euro a 10.390 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'art. 617quater”.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615 quinquies c.p.)

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri, apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a 10.329 euro”.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche. (Art. 617quater c.p.)

“ Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art 617quinquies c.p.)

“ Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 617-quater.”

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635 bis c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni”

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635 ter)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione, o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635 quater c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635 quinquies)

“Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640 quinquies)

“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51,00 euro a 1.032,00 euro”.

5.7.2 Area di rischio

Villasimius Srl gestisce database di informazioni relative ai propri dipendenti, alle realtà personali, professionali e aziendali con cui intrattiene rapporti contrattuali e di lavoro; inoltre riceve ed invia documenti informatici di varia natura.

Le attività maggiormente a rischio di commissione dei reati sopra descritti riguardano principalmente il trattamento illecito dei dati personali, con riferimento all'eventuale illecita

diffusione, alterazione, distruzione degli stessi; problematiche analoghe si ravvisano con riguardo ai documenti informatici, che possono essere indebitamente diffusi, alterati o comunque falsificati.

Sono perciò a rischio tutte le aree relative alla gestione delle informazioni e all'utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo, con riguardo ad ogni condotta posta in essere nei campi sopra menzionati da amministratori e dipendenti di Villasimius Srl nonché da eventuali collaboratori od operatori esterni.

5.7.3 Misure di controllo e prevenzione

Le procedure ed i processi interni di Villasimius Srl sono informati ai seguenti principi:

- Principio di autorizzazione all'accesso

Tutte le abilitazioni di accesso alle reti e ai sistemi informatici devono avvenire tramite “profili di accesso”; le abilitazioni devono corrispondere alle funzioni svolte all'interno della Società; ogni utente deve essere associato ad un solo profilo abilitativo.

- Principio di controllo e sicurezza

Le attività di gestione del patrimonio informativo vanno assoggettate a costante controllo al fine di salvaguardare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità delle informazioni per i soli fini leciti. A tale scopo vengono adottate misure di salvaguardia e di sicurezza consistenti in:

- monitoraggio dei server;
- monitoraggio dei trattamenti informatici;
- uso di sistemi antivirus;
- uso di sistemi antintrusione;
- uso di firewall;
- piani di disaster recovery.

Principi etici in materia informatica: divieti ed obblighi

E' fatto divieto di installare o comunque introdurre nella rete di Villasimius Srl *software* o *hardware* o comunque programmi o dati che non rientrino nella funzione relativa al proprio profilo o *software* o *hardware* o programmi o dati che possano impedire, danneggiare, interrompere il sistema informatico o favorire la perdita, l'alterazione, la distruzione (anche solo parziali) o il furto di dati.

E' fatto divieto di introdursi abusivamente in sistemi telematici o informatici protetti da misure di sicurezza contro la volontà del titolare del diritto all'accesso o comunque non essendo il legittimo titolare delle credenziali di accesso.

E' fatto divieto di detenere, procurarsi, riprodurre o diffondere abusivamente codici di accesso o mezzi idonei all'accesso dei sistemi protetti da misure di sicurezza.

E' fatto divieto di procurare, riprodurre, diffondere, comunicare, mettere a disposizione di soggetti non autorizzati o privi di legittimazione o di credenziali dispositivi, apparecchiature, programmi, sistemi e dati.

E' fatto divieto di alterare, in qualsiasi modo, documenti informatici e di produrre, inoltrare, trasmettere documenti informatici falsi o comunque alterati.

E' fatto obbligo di stretta osservanza del documento programmatico sulla sicurezza.

5.8 REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

5.8.1 Fattispecie di reato

I reati sanzionati dal codice penale in materia di delitti contro la personalità individuale sono: Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.); Prostituzione minorile (art. 600- bis c.p.); Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.); detenzione di materiale pornografico (art. 600- quater c.p.); Pornografia virtuale (art. 600 quater comma 1 c.p.); Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.); Tratta di persone (art. 601 c.p.); Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

5.8.2 Aree di rischio

I delitti sopra richiamati devono essere commessi nell'interesse o a vantaggio della Società o nei casi in cui la Società può trarne vantaggio, quando, intrattenga rapporti con soggetti o enti pubblici o privati che svolgono una delle attività illecite sopra indicate.

5.8.3 Misure di controllo e prevenzione

Le specifiche misure di prevenzione previste sono:

- La previsione, nel Codice di Comportamento, di uno specifico impegno a rispettare e a far rispettare ai propri fornitori la normativa vigente in materia di lavoro, con particolare attenzione a quanto disposto dalla legge in tema di salute e sicurezza.
- La verifica che i partner rispettino gli obblighi di legge in tema di:

- tutela del lavoro minorile e delle donne;
- condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza;
- diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza.

5.9 REATI CONTRO IL PATRIMONIO

5.9.1 Fattispecie di reato

Ricettazione (art. 648 c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c. p.)

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta

milioni. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

5.9.2 Area di rischio

Le attività svolte dalla Villasimius srl, maggiormente interessate a queste fattispecie di reato riguardano la gestione dei flussi monetari e finanziari, in entrata ed in uscita; i flussi che maggiormente sono da ritenersi sensibili nell'ambito delle menzionate fattispecie sono quelli relativi agli approvvigionamenti di beni e servizi. Le aree principalmente a rischio sono l'area "Appalti e contratti pubblici" e l'area "Servizi svolti sul territorio".

5.9.3 Misure di controllo e prevenzione

Verrà predisposta una procedura relativa alla fornitura di beni e servizi e diverse procedure relative alla tracciabilità dei flussi le cui finalità saranno, lo stretto controllo delle entrate e delle uscite economiche anche allo scopo di evitare il concretarsi delle condotte di reato sopra menzionate.

E' fatto inoltre obbligo di:

- operare nell'ambito della normativa vigente provvedendo all'aggiornamento della stessa, con stretta osservanza del codice di comportamento;
- ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio di tutte le attività della società;
- assicurare la tracciabilità di qualsiasi processo decisionale che comporti l'entrata o l'uscita di somme di denaro e di ogni rapporto economico e finanziario della Villasimius Srl con soggetti terzi;
- conservare la documentazione relativa alle operazioni economiche e finanziarie della società.

Tutte le operazioni di natura commerciale, economica e finanziaria con soggetti terzi devono essere precedute da un'attività di verifica volta ad accertare l'assenza di rischio dei reati sopra menzionati; in particolare va effettuata una chiara identificazione della controparte e devono essere esplicitate le ragioni di qualsiasi operazione economica in entrata ed in uscita; incassi e pagamenti con i fornitori di beni e servizi vanno effettuati tramite il canale bancario.

5.10 ABUSI DI MERCATO

5.10.1 Fattispecie di reato

Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 d.lgs 58/98)

“È punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro duecentomila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica le informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a). La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a)”.

Manipolazione del mercato (art. 185. d.lgs. 58/98)

“Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le

qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo”.

Abuso di informazioni privilegiate (art. 187 bis d.lgs. 58/98)

“Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a). La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione”.

Manipolazione del mercato (art. 187 ter. d.lgs.58/98)

“Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso INTERNET o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti

in merito agli strumenti finanziari. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere: a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari; b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale; c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente; d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.

La CONSOB rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa”.

5.10.2 Area di rischio

Poiché la Villasimius Srl non emette strumenti finanziari, non è in via di quotazione, non controlla società quotate o in via di quotazione né detiene, in società quotate o in via di quotazione, partecipazioni rilevanti, non si rilevano aree di rischio legate alla responsabilità amministrativa dell'Ente.

5.11 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

5.11.1 Fattispecie di reato

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941);

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).

5.11.2 Area di rischio

Premesso che nell'attività esercitata dalla Villasimius Srl non rientrano iniziative economiche relative alla produzione, vendita promozione, importazione, modifica di materiale o beni coperti da diritto d'autore, non si ravvisano peculiari aree di rischio di commissione di reati a vantaggio della società.

Tuttavia, la Villasimius Srl, in modo indiretto, potrebbe trarre vantaggi dall'indebito utilizzo di materiale coperto da diritto d'autore in termini di risparmio di costi.

5.11.3 Misure di controllo e prevenzione

E' previsto il divieto di utilizzo di software sprovvisto di licenza nonché l'utilizzo dello stesso al di fuori dei termini della licenza.

5.12 REATI AMBIENTALI

5.12.1 Fattispecie di reato

I principali reati ambientali sono raggruppabili nelle seguenti tipologie:

- Reati previsti dal codice penale
- Reati previsti dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
- Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549
- Reati previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202

Di seguito si riportano i passaggi più significativi delle menzionate normative.

I reati previsti dal codice penale

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie”.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

I reati previsti dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale)

Art. 137 Sanzioni penali

1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, e' punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare

le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

(...)

5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

(...)

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

(...)

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di versamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

(...)

Art. 256 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 21 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

(...)

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. (...)

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

Art. 257 Bonifica dei siti

Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Art. 259 Traffico illecito di rifiuti

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Art. 260 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta,

importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. 2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Art. 260-bis Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi. Se si tratta di rifiuti pericolosi si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Art. 279 Sanzioni

(...)

Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Art. 8, comma 1 e 2, D.Lgs. 202/07 - Inquinamento doloso

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

Art. 9, comma 1 e 2, D.Lgs. 202/07, - Inquinamento colposo

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

5.12.2 Aree di rischio

Le finalità della Villasimius Srl e di conseguenza le attività che ne caratterizzano principalmente l'operato, non hanno direttamente punti di contatto con le problematiche legate alla compromissione di specie animali e vegetali, al loro commercio o allo smaltimento e al traffico di rifiuti o all'inquinamento.

Indirettamente, tuttavia, potrebbero emergere profili di responsabilità dell'Ente nella misura in cui la società abbia rapporti con soggetti pubblici o privati i quali commettano reati rientranti nelle fattispecie sopra evidenziate.

5.12.3 Misure di controllo e prevenzione

Oltre al rispetto delle leggi e del codice di comportamento, la Villasimius Srl dovrà verificare che i soggetti aggiudicatari e che abbiano interessi o comunque operino in ambito ambientale, rispettino le normative cui sono collegate le menzionate sanzioni penali.

A tal fine, è necessario accertarsi che i soggetti in questione, siano dotati di modelli di gestione ambientale certificati e siano, pertanto, registrati EMAS (ai sensi del regolamento UE 1221/2009) o certificati ISO (ai sensi della norma ISO 14001:2004).

Benché a tali sistemi non sia riconosciuta validità in termini di contenuto minimo ai fini del modello organizzativo previsto dal DLgs 231/2001, di cui gli eventuali aziende destinatarie di iniziative devono comunque essere dotate, le stesse sono sicuramente avvantaggiate rispetto a quelle che ne sono prive. Infatti, un'azienda registrata o certificata, deve comunque assicurare sia

il rispetto di tutta la legislazione in materia ambientale, sia il suo superamento in termini di migliori prestazioni.

In particolar modo lo standard ISO, la cui adozione certo non esime dal rispetto dei requisiti e dall'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, individua tuttavia gli adempimenti essenziali affinché venga predisposta un'adeguata politica aziendale, vengano pianificati obiettivi specifici per il perseguimento della suddetta politica, siano intraprese azioni – migliorative e correttive – per garantire la costante conformità al sistema di gestione ambientale adottato. Il che è senz'altro utile a prevenire e monitorare il rischio di commettere reati ambientali, perché attraverso l'adozione di tale standard l'azienda ha maggiori possibilità di individuare e valutare i propri aspetti ambientali significativi che potrebbero condurre alla commissione di un reato.

5.13 IMPIEGO DI LAVORATORI IRREGOLARI

5.13.1 Fattispecie di reato

Art. 22, comma 12, del d.lgs. 286/98

"Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato".

Art. 22 comma 12-bis

Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà':

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.*

Le condizioni di particolare sfruttamento richiamate alla lettera c) (art. 603-bis terzo comma c.p.) sono, oltre a quelle sopra riportate alle lettere a) e b), "l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro".

In pratica viene estesa la responsabilità agli enti, quando lo sfruttamento di manodopera irregolare supera certi limiti stabiliti, in termini di numero di lavoratori, età e condizioni

lavorative, stabiliti nel D.lgs 286/98, il cosiddetto "Testo unico dell'immigrazione": l'ente che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, per un massimo di 150.000€, se i lavoratori occupati sono (circostanza alternative tra di loro): a) in numero superiore a tre; b) minori in età non lavorativa; c) esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere ed alle condizioni di lavoro.

5.13.2 Aree di rischio

La responsabilità diretta della società per i reati in questione può emergere in ordine alle seguenti tematiche:

- a) eventuale selezione ed assunzione di lavoratori stranieri;
- b) la stipula e la gestione di contratti ed ordini di acquisto relativi a lavoratori stranieri e conclusione di contratti con enti pubblici o privati che utilizzano personale d'opera non qualificato proveniente da Paesi extracomunitari;

L'area maggiormente interessata alle dette problematiche all'interno della Villasimius Srl è l'area Selezione e progressione del personale che deve recepire integralmente le procedure che verranno di seguito descritte nel successivo paragrafo.

5.13.3 Misure di controllo e prevenzione

Il rispetto delle leggi in materia di lavoro ed immigrazione nonché l'osservanza del codice di comportamento sono alla base della prevenzione in ordine al rischio di compimento dei reati in questione.

Inoltre, e più specificamente, è opportuno:

- a) richiedere l'impegno dei soggetti terzi con cui la società intrattiene rapporti, al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela e sicurezza del lavoro e comunque di assunzione di lavoratori stranieri;
- b) la selezione delle controparti destinate a fornire servizi che impieghi manodopera straniera, deve essere svolta con particolare attenzione, anche attraverso specifiche indagini ex ante relative al rispetto delle normative vigenti in materia.

Approvato con determinazione Amministratore unico del 31 gennaio 2019